

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 28/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
*	Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee	3
	Regolamento (CE) n. 30/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi	35
*	Regolamento (CE) n. 31/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer	36
*	Regolamento (CE) n. 32/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, recante rettifica del regolamento (CE) n. 13/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001	37
	Regolamento (CE) n. 33/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	39
	Regolamento (CE) n. 34/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	42
	Regolamento (CE) n. 35/2002 della Commissione, del 9 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	44
*	Direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	45
*	Direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici ⁽¹⁾	50

Prezzo: 19,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/16/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4540]** 52

2002/17/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 31 dicembre 2001, che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4769]** 63

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Raccomandazione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 228/01/COL, del 2 luglio 2001, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001** 65

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999)** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 28/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,2
	204	79,8
	212	130,7
	999	105,9
0707 00 05	052	226,5
	999	226,5
0709 90 70	052	202,1
	204	256,5
	999	229,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	63,3
	204	50,1
	508	23,3
	999	45,6
0805 20 10	204	87,3
	999	87,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,9
	204	85,5
	464	104,3
	624	67,0
	999	82,2
	999	54,0
0805 50 10	052	49,7
	600	58,4
	999	35,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,7
	400	103,9
	404	111,5
	720	113,9
	728	109,0
	999	94,8
	999	70,7
0808 20 50	064	70,7
	400	97,4
	720	126,9
	999	98,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 29/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ⁽¹⁾, e in particolare gli articoli 8, lettera b) e 9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 ha istituito una classificazione delle attività economiche, in seguito denominata NACE Rev. 1, per soddisfare le esigenze statistiche della Comunità.
- (2) È necessario modificare la NACE Rev. 1 per tenere conto degli sviluppi tecnologici ed economici, nonché della scadenza del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
- (3) È necessario modificare la NACE Rev. 1 per mantenere il sistema di collegamento internazionale, nonché per attuare una convergenza a livello mondiale.

(4) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 deve pertanto venire emendato di conseguenza.

(5) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3037/90 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

NACE Rev. 1.1

SEZIONE A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA	ISIC
01	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA	
01.1	Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura	011
01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.	0111
01.12	Coltivazioni di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai	0112
01.13	Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie	0113
01.2	Allevamento di animali	012
01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo	0121x
01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini	0121x
01.23	Allevamento di suini	0122x
01.24	Allevamento di pollame e altri volatili	0122x
01.25	Allevamento di altri animali	0122x
01.3	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	013
01.30	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	0130
01.4	Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi	014
01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi	0140x
01.42	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari	0140x
01.5	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	015
01.50	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	0150
02	SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI	
02.0	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	020
02.01	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali	0200x
02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali	0200x

SEZIONE B	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI	
05	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI	
05.0	Pesca, piscicoltura e servizi connessi	050
05.01	Pesca	0501
05.02	Piscicoltura	0502
SEZIONE C	ESTRAZIONE DI MINERALI	
SOTTOSEZIONE CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI	
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE E TORBA	
10.1	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	101
10.10	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	1010
10.2	Estrazione ed agglomerazione di lignite	102
10.20	Estrazione ed agglomerazione di lignite	1020
10.3	Estrazione ed agglomerazione di torba	103
10.30	Estrazione ed agglomerazione di torba	1030
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	
11.1	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	111
11.10	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	1110
11.2	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	112
11.20	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	1120
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	
12.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio	120
12.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio	1200

SOTTOSEZIONE CB	ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI	
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	
13.1	Estrazione di minerali di ferro	131
13.10	Estrazione di minerali di ferro	1310
13.2	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	132
13.20	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	1320
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	
14.1	Estrazione di pietra	141x
14.11	Estrazione di pietre ornamentali e per costruzioni	1410x
14.12	Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta	1410x
14.13	Estrazione di aredesia	1410x
14.2	Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla	141x
14.21	Estrazione di ghiaia e sabbia	1410x
14.22	Estrazione di argilla e caolino	1410x
14.3	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi	142x
14.30	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi	1421
14.4	Produzione di sale	142x
14.40	Produzione di sale	1422
14.5	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava	142x
14.50	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava	1429
SEZIONE D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
SOTTOSEZIONE DA	INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO	
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	
15.1	Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	151x
15.11	Produzione e refrigerazione di carni della macellazione del bestiame, escluso volatili e conigli	1511x
15.12	Produzione e refrigerazione di carni di volatili e conigli	1511x
15.13	Lavorazione e conservazione di carni e di prodotti a base di carne	1511x

15.2	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce	151x
15.20	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce	1512
15.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	151x
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate	1513x
15.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	1513x
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.	1513x
15.4	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali	151x
15.41	Fabbricazione di oli e grassi grezzi	1514x
15.42	Fabbricazione di oli e grassi raffinati	1514x
15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	1514x
15.5	Industria lattiero-casearia e dei gelati	152
15.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	1520x
15.52	Fabbricazione di gelati	1520x
15.6	Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei	153x
15.61	Lavorazione delle granaglie	1531
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei	1532
15.7	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali	153x
15.71	Fabbricazione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	1533x
15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	1533x
15.8	Fabbricazione di altri prodotti alimentari	154
15.81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca	1541x
15.82	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	1541x
15.83	Fabbricazione di zucchero	1542
15.84	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	1543
15.85	Fabbricazione di paste alimentari di cuscus e di prodotti farinacei simili	1544
15.86	Lavorazione del tè e del caffè	1549x
15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie	1549x
15.88	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	1549x
15.89	Fabbricazione di altri prodotti alimentari	1549x

15.9	Industria delle bevande	155
15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate	1551x
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione	1551x
15.93	Fabbricazione di vini (di uve non di produzione propria)	1552x
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	1552x
15.95	Produzione di altre bevande fermentate, non distillate	1552x
15.96	Fabbricazione di birra	1553x
15.97	Fabbricazione di malto	1553x
15.98	Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche	1554
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	
16.0	Industria del tabacco	160
16.00	Industria del tabacco	1600
SOTTOSEZIONE DB	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	
17	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	
17.1	Industrie tessili	171x
17.11	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	1711x
17.12	Preparazione e filatura di fibre di tipolana cardata	1711x
17.13	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata	1711x
17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	1711x
17.15	Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali	1711x
17.16	Fabbricazione di filati cucirini	1711x
17.17	Preparazione e filatura di altre fibre tessili	1711x
17.2	Tessitura	171x
17.21	Tessitura di filati tipo cotone	1711x
17.22	Tessitura di filati tipo lana cardata	1711x
17.23	Tessitura di filati tipo lana pettinata	1711x
17.24	Tessitura di filati tipo seta	1711x
17.25	Tessitura di altre materie tessili	1711x
17.3	Finissaggio dei tessili	171x
17.30	Finissaggio dei tessili	1712

17.4	Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario	172x
17.40	Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario	1721
17.5	Altre industrie tessili	172x
17.51	Fabbricazione di tappeti e moquette	1722
17.52	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	1723
17.53	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	1729x
17.54	Fabbricazione di altri tessuti	1729x
17.6	Fabbricazione di tessuti a maglia	173x
17.60	Fabbricazione di tessuti a maglia	1730x
17.7	Fabbricazione di articoli di maglieria	173x
17.71	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	1730x
17.72	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	1730x
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE	
18.1	Confezione di vestiario in pelle	181x
18.10	Confezione di vestiario in pelle	1810x
18.2	Confezione di vestiario in tessuto ed accessori	181x
18.21	Confezione di indumenti da lavoro	1810x
18.22	Confezione di abbigliamento esterno	1810x
18.23	Confezione di biancheria intima	1810x
18.24	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	1810x
18.3	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	182
18.30	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	1820
SOTTOSEZIONE DC	INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUIOIO, PELLE E SIMILARI	
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUIOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE MAROCCHINERIA, SELLERIA E CALZATURE	
19.1	Preparazione e concia del cuoio	191x
19.10	Preparazione e concia del cuoio	1911

19.2	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	191x
19.20	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	1912
19.3	Fabbricazione di calzature	192
19.30	Fabbricazione di calzature	1920
SOTTOSEZIONE DD	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO	
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALI DA INTRECCIO	
20.1	Taglio, piallatura e trattamento del legno	201
20.10	Taglio, piallatura e trattamento del legno	2010
20.2	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno	202x
20.20	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno	2021
20.3	Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	202x
20.30	Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	2022
20.4	Fabbricazione di imballaggi in legno	202x
20.40	Fabbricazione di imballaggi in legno	2023
20.5	Fabbricazione di altri prodotti in legno; in sughero, e materiali da intreccio	202x
20.51	Fabbricazione di altri prodotti in legno	2029x
20.52	Fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio	2029x
SOTTOSEZIONE DE	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA	
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	
21.1	Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone	210x
21.11	Fabbricazione della pasta-carta	2101x
21.12	Fabbricazione della carta e del cartone	2101x
21.2	Fabbricazione di articoli di carta e di cartone	210x
21.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	2102

21.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	2109x
21.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	2109x
21.24	Fabbricazione di carta da parati	2109x
21.25	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone	2109x
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	
22.1	Editoria	221
22.11	Edizione di libri	2211
22.12	Edizione di giornali	2212x
22.13	Edizione di riviste e periodici	2212x
22.14	Edizione di registrazioni sonore	2213
22.15	Altre edizioni	2219
22.2	Stampa ed attività dei servizi connessi alla stampa	222
22.21	Stampa di giornali	2221x
22.22	Altre stampe di arti grafiche	2221x
22.23	Rilegatura di libri	2222x
22.24	Attività preliminari alla stampa	2222x
22.25	Attività ausiliarie connesse alla stampa	2222x
22.3	Riproduzione di supporti registrati	223
22.31	Riproduzione di registrazioni sonore	2230x
22.32	Riproduzione di registrazioni video	2230x
22.33	Riproduzione di registrazioni informatiche	2230x
SOTTOSEZIONE DF	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	
23.1	Fabbricazione di prodotti di cokeria	231
23.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	2310
23.2	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati	232
23.20	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati	2320

23.3	Trattamento dei combustibili nucleari	233
23.30	Trattamento dei combustibili nucleari	2330
SOTTOSEZIONE DG	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	
24.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base	241
24.11	Fabbricazione di gas industriali	2411x
24.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	2411x
24.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	2411x
24.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	2411x
24.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	2412
24.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	2413x
24.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	2413x
24.2	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	242x
24.20	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	2421
24.3	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	242x
24.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	2422
24.4	Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali	242x
24.41	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	2423x
24.42	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	2423x
24.5	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	242x
24.51	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	2424x
24.52	Fabbricazione di altri profumi e cosmetici	2424x
24.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici	242x
24.61	Fabbricazione di esplosivi	2429x
24.62	Fabbricazione di colle e gelatine	2429x
24.63	Fabbricazione di oli essenziali	2429x
24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	2429x

24.65	Fabbricazione di supporti per registrazione audio, video, informatica	2429x
24.66	Fabbricazione di altri prodotti chimici	2429x
24.7	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	243
24.70	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	2430
SOTTOSEZIONE DH	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	
25.1	Fabbricazione di articoli in gomma	251
25.11	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	2511x
25.12	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	2511x
25.13	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	2519
25.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche	252
25.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	2520x
25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	2520x
25.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	2520x
25.24	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	2520x
SOTTOSEZIONE DI	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	
26.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	261
26.11	Fabbricazione di vetro piano	2610x
26.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	2610x
26.13	Fabbricazione di vetro cavo	2610x
26.14	Fabbricazione di fibre di vetro	2610x
26.15	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo	2610x
26.2	Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	269x
26.21	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	2691x
26.22	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	2691x
26.23	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	2691x
26.24	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	2691x
26.25	Fabbricazione di altri prodotti ceramici	2691x
26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	2692

26.3	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	269x
26.30	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	2693x
26.4	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	269x
26.40	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	2693x
26.5	Produzione di cemento, calce, gesso	269x
26.51	Produzione di cemento	2694x
26.52	Produzione di calce	2694x
26.53	Produzione di gesso	2694x
26.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso	269x
26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	2695x
26.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	2695x
26.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	2695x
26.64	Produzione di malta	2695x
26.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	2695x
26.66	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	2695x
26.7	Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia	269x
26.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia	2696
26.8	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	269x
26.81	Fabbricazione di prodotti abrasivi	2699x
26.82	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	2699x
SOTTOSEZIONE DJ		METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
27	METALLURGIA	
27.1	Siderurgia	271x
27.10	Siderurgia	2710x
27.2	Fabbricazione di tubi	271x
27.21	Fabbricazione di tubi di ghisa	2710x
27.22	Fabbricazione di tubi di acciaio	2710x
27.3	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio	271x
27.31	Stiratura a freddo	2710x

27.32	Laminazione a freddo di nastri	2710x
27.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	2710x
27.34	Trafilatura	2710x
27.4	Produzione di metalli di base non ferrosi	272
27.41	Produzione di metalli preziosi e semilavorati	2720x
27.42	Produzione di alluminio e semilavorati	2720x
27.43	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati	2720x
27.44	Produzione di rame e semilavorati	2720x
27.45	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati	2720x
27.5	Fonderie	273
27.51	Fusione di ghisa	2731x
27.52	Fusione d'acciaio	2731x
27.53	Fusione di metalli leggeri	2732x
27.54	Fusione di altri metalli non ferrosi	2732x
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI	
28.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	281x
28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	2811x
28.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo	2811x
28.2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	281x
28.21	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	2812x
28.22	Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	2812x
28.3	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ed acqua calda	281x
28.30	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	2813
28.4	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	289x
28.40	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	2891
28.5	Trattamento e rivestimento dei metalli; lavorazioni di meccanica generale	289x
28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli	2892x
28.52	Lavori di meccanica generale	2892x

28.6	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo	289x
28.61	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	2893x
28.62	Fabbricazione di utensileria	2893x
28.63	Fabbricazione di serrature e cerniere	2893x
28.7	Fabbricazione di altri prodotti metallici	289x
28.71	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	2899x
28.72	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	2899x
28.73	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	2899x
28.74	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle	2899x
28.75	Fabbricazione di altri prodotti metallici	2899x
SOTTOSEZIONE DK	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	
29.1	Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocidi	291x
29.11	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocidi	2911
29.12	Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici	2912x
29.13	Fabbricazione di rubinetti e valvole	2912x
29.14	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	2913
29.2	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale	291x
29.21	Fabbricazione di fornaci e bruciatori	2914
29.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	2915
29.23	Fabbricazione di attrezzature industriali per la refrigerazione e la ventilazione	2919x
29.24	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	2919x
29.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	292x
29.31	Fabbricazione di trattori agricoli	2921x
29.32	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	2921x

29.4	Fabbricazione di macchine utensili	292x
29.41	Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili	2922x
29.42	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia	2922x
29.43	Fabbricazione di altre macchine utensili	2922x
29.5	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali	292x
29.51	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	2923
29.52	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	2924
29.53	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	2925
29.54	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	2926
29.55	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	2929x
29.56	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	2929x
29.6	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	292x
29.60	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	2927
29.7	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico	293
29.71	Fabbricazione di elettrodomestici	2930x
29.72	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici	2930x
SOTTOSEZIONE DL	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE	
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE	
30.0	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	300
30.01	Fabbricazione di macchine per ufficio	3000x
30.02	Fabbricazione di computer sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica	3000x
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	
31.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	311
31.10	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	3110
31.2	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	312
31.20	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	3120
31.3	Fabbricazione di fili e cavi isolati	313
31.30	Fabbricazione di fili e cavi isolati	3130

31.4	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici	314
31.40	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici	3140
31.5	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche	315
31.50	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione di lampade elettriche	3150
31.6	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici	319
31.61	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli	3190x
31.62	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.	3190x
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	
32.1	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	321
32.10	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	3210
32.2	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia	322
32.20	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia	3220
32.3	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	323
32.30	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	3230
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	
33.1	Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici	331x
33.10	Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici	3311
33.2	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali	331x
33.20	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali	3312
33.3	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	331x
33.30	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	3313
33.4	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	332
33.40	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	3320
33.5	Fabbricazione di orologi	333
33.50	Fabbricazione di orologi	3330

SOTTOSEZIONE DM	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	
34.1	Fabbricazione di autoveicoli	341
34.10	Fabbricazione di autoveicoli	3410
34.2	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	342
34.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	3420
34.3	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori	343
34.30	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori	3430
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
35.1	Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni	351
35.11	Costruzioni navali e riparazioni di navi	3511
35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	3512
35.2	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario	352
35.20	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario	3520
35.3	Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali	353
35.30	Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali	3530
35.4	Fabbricazione di motocicli e biciclette	359x
35.41	Fabbricazione di motocicli	3591
35.42	Fabbricazione di biciclette	3592x
35.43	Fabbricazione di veicoli per invalidi	3592x
35.5	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	359x
35.50	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3599
SOTTOSEZIONE DN	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
36.1	Fabbricazione di mobili	361
36.11	Fabbricazione di sedie e divani	3610x
36.12	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi	3610x
36.13	Fabbricazione di mobili per cucina	3610x
36.14	Fabbricazione di altri mobili	3610x
36.15	Fabbricazione di materassi	3610x

36.2	Gioielleria e oreficeria	369x
36.21	Coniazione di monete	3691x
36.22	Fabbricazione di gioielleria e oreficeria	3691x
36.3	Fabbricazione di strumenti musicali	369x
36.30	Fabbricazione di strumenti musicali	3692
36.4	Fabbricazione di articoli sportivi	369x
36.40	Fabbricazione di articoli sportivi	3693
36.5	Fabbricazione di giochi e giocattoli	369x
36.50	Fabbricazione di giochi e giocattoli	3694
36.6	Altre industrie manifatturiere	369x
36.61	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria	3699x
36.62	Fabbricazione di scope e spazzole	3699x
36.63	Altre industrie manifatturiere n.c.a.	3699x
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	
37.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici	371
37.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici	3710
37.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici	372
37.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici	3720
SEZIONE E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS E ACQUA	
40	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELTTRICA, DI GAS, E DI CALORE	
40.1	Produzione e distribuzione di energia elettrica	401
40.11	Produzione di energia elettrica	4010x
40.12	Trasporto di energia elettrica	4010x
40.13	Distribuzione e commercio di energia elettrica	4010x
40.2	Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	402
40.21	Produzione di gas	4020x
40.22	Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte	4020x

40.3	Produzione e distribuzione di calore	403
40.30	Produzione e distribuzione di calore	4030
41	RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA	
41.0	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	410
41.00	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	4100
SEZIONE F	COSTRUZIONI	
45	COSTRUZIONI	
45.1	Preparazione del cantiere edile	451
45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	4510x
45.12	Trivellazioni e perforazioni	4510x
45.2	Edilizia e genio civile	452
45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	4520x
45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	4520x
45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione impianti sportivi	4520x
45.24	Costruzione di opere idrauliche	4520x
45.25	Altri lavori speciali di costruzione	4520x
45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato	453
45.31	Installazione di impianti elettrici	4530x
45.32	Lavori di isolamento	4530x
45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	4530x
45.34	Altri lavori di installazione	4530x
45.4	Lavori di completamento degli edifici	454
45.41	Intonacatura	4540x
45.42	Posa in opera di infissi	4540x
45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	4540x
45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	4540x
45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	4540x
45.5	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	455
45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	4550

SEZIONE G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	
50	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	
50.1	Commercio di autoveicoli	501
50.10	Commercio di autoveicoli	5010
50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	502
50.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	5020
50.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	503
50.30	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	5030
50.4	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	504
50.40	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	5040
50.5	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	505
50.50	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	5050
51	COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI	
51.1	Intermediari del commercio	511
51.11	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	5110x
51.12	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	5110x
51.13	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	5110x
51.14	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	5110x
51.15	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	5110x
51.16	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio	5110x
51.17	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	5110x
51.18	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.	5110x
51.19	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	5110x

51.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	512x
51.21	Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)	5121x
51.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	5121x
51.23	Commercio all'ingrosso di animali vivi	5121x
51.24	Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio	5121x
51.25	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo	5121x
51.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	512x
51.31	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	5122x
51.32	Commercio all'ingrosso di carni e di prodotti di salumeria	5122x
51.33	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili	5122x
51.34	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande	5122x
51.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	5122x
51.36	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolci	5122x
51.37	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	5122x
51.38	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	5122x
51.39	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	5122x
51.4	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale	513
51.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	5131x
51.42	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature	5131x
51.43	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori	5139x
51.44	Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia	5139x
51.45	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	5139x
51.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)	5139x
51.47	Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico	5139x
51.5	Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami	514
51.51	Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami	5141

51.52	Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi	5142
51.53	Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori	5143x
51.54	Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	5143x
51.55	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	5149x
51.56	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	5149x
51.57	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	5149x
51.8	Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	515
51.81	Commercio all'ingrosso di macchine utensili	5159x
51.82	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile	5159x
51.83	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	5159x
51.84	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	5151
51.85	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio	5159x
51.86	Commercio all'ingrosso di altri componenti e attrezzature elettronici	5152
51.87	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione	5159x
51.88	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	5159x
51.9	Commercio all'ingrosso di altri prodotti	519
51.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti	5190
52	COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTICICLI; E RIPARAZIONE DI BENI PERSONALE PER LA CASA	
52.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati	521
52.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande	5211
52.12	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari	5219
52.2	Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco	522
52.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura	5220x
52.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	5220x

52.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	5220x
52.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci	5220x
52.25	Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)	5220x
52.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	5220x
52.27	Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco	5220x
52.3	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria	523x
52.31	Farmacie	5231x
52.32	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	5231x
52.33	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria	5231x
52.4	Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)	523x
52.41	Commercio al dettaglio di tessuti	5232x
52.42	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	5232x
52.43	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio	5232x
52.44	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.	5233x
52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori e di strumenti musicali	5233x
52.46	Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro	5234
52.47	Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria	5239x
52.48	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	5239x
52.5	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	524
52.50	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	5240
52.6	Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi	525
52.61	Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico	5251
52.62	Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso	5252
52.63	Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi	5259
52.7	Riparazione di beni di consumo personali e per la casa	526
52.71	Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	5260x
52.72	Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	5260x
52.73	Riparazioni di orologi e di gioielli	5260x
52.74	Riparazioni di altri beni di consumo	5260x

SEZIONE H	ALBERGHI E RISTORANTI	
55	ALBERGHI E RISTORANTI	
55.1	Alberghi	551x
55.10	Alberghi	5510x
55.2	Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	551x
55.21	Ostelli della gioventù e rifugi di montagna	5510x
55.22	Campeggi ed aree attrezzate per roulotte	5510x
55.23	Altri tipi di alloggio	5510x
55.3	Ristoranti	552x
55.30	Ristoranti	5520x
55.4	Bar	552x
55.40	Bar	5520x
55.5	Mense e fornitura di pasti preparati	552x
55.51	Mense	5520x
55.52	Fornitura di pasti preparati	5520x
SEZIONE I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	
60	TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE	
60.1	Trasporti ferroviari	601
60.10	Trasporti ferroviari	6010
60.2	Altri trasporti terrestri	602
60.21	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	6021
60.22	Trasporti con taxi	6022x
60.23	Altri trasporti terrestri di passeggeri	6022x
60.24	Trasporto di merci su strada	6023
60.3	Trasporti mediante condotte	603
60.30	Trasporti mediante condotte	6030
61	TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA	
61.1	Trasporti marittimi e costieri	611
61.10	Trasporti marittimi e costieri	6110
61.2	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	612
61.20	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	6120

62	TRASPORTI AEREI	
62.1	Trasporti aerei di linea	621
62.10	Trasporti aerei di linea	6210
62.2	Trasporti aerei non di linea	622x
62.20	Trasporti aerei non di linea	6220x
62.3	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)	622x
62.30	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)	6220x
63	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGI	
63.1	Movimentazione merci e magazzinaggio	630x
63.11	Movimentazione merci	6301
63.12	Magazzinaggio e custodia	6302
63.2	Altre attività connesse ai trasporti	630x
63.21	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	6303x
63.22	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	6303x
63.23	Altre attività connesse ai trasporti aerei	6303x
63.3	Attività delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica	630x
63.30	Attività delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica	6304
63.4	Attività delle altre agenzie di trasporto	630x
63.40	Attività delle altre agenzie di trasporto	6309
64	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	
64.1	Attività postali e di corriere	641
64.11	Attività delle poste nazionali	6411
64.12	Attività dei corrieri espressi	6412
64.2	Telecomunicazioni	642
64.20	Telecomunicazioni	6420
SEZIONE J	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
65	INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	
65.1	Intermediazione monetaria	651
65.11	Attività della Banca Centrale	6511
65.12	Altre intermediazioni monetarie	6519

65.2	Altre intermediazioni finanziarie	659
65.21	Leasing finanziario	6591
65.22	Altre attività creditizie	6592
65.23	Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.	6599
66	ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE	
66.0	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	660
66.01	Assicurazioni sulla vita	6601
66.02	Fondi pensione	6602
66.03	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	6603
67	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI	
67.1	Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione	671
67.11	Amministrazione di mercati finanziari	6711
67.12	Attività di gestione di titoli e fondi comuni conto terzi	6712
67.13	Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.	6719
67.2	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	672
67.20	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	6720
SEZIONE K	ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE	
70	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	
70.1	Attività immobiliari conto proprio	701x
70.11	Valorizzazione e promozione immobiliare	7010x
70.12	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	7010x
70.2	Locazione di beni immobili	701x
70.20	Locazione di beni immobili	7010x
70.3	Attività immobiliari per conto terzi	702
70.31	Agenzie di mediazione immobiliare	7020x
70.32	Amministrazione di condomini e gestione di altri beni immobili per conto terzi	7020x
71	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO	
71.1	Noleggio di autovetture	711x
71.10	Noleggio di autovetture	7111x

71.2	Noleggio di altri mezzi di trasporto	711x
71.21	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	7111x
71.22	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	7112
71.23	Noleggio di mezzi di trasporto aerei	7113
71.3	Noleggio di altri macchinari e attrezzature	712
71.31	Noleggio di macchinari e attrezzature agricole	7121
71.32	Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile	7122
71.33	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico	7123
71.34	Noleggio di altri macchinari e attrezzature	7129
71.4	Noleggio di beni per uso personale e domestico	713
71.40	Noleggio di beni per uso personale e domestico	7130
72	INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	
72.1	Consulenza per installazione di sistemi informatici	721
72.10	Consulenza per installazione di sistemi informatici	7210
72.2	Realizzazione di software e consulenza informatica	722
72.21	Edizione di software	7221
72.22	Altre realizzazioni di software e consulenza informatica	7229
72.3	Elaborazione elettronica dei dati	723
72.30	Elaborazione elettronica dei dati	7230
72.4	Attività delle banche di dati	724
72.40	Attività delle banche di dati	7240
72.5	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di materiale informatico	725
72.50	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di materiale informatico	7250
72.6	Altre attività connesse all'informatica	729
72.60	Altre attività connesse all'informatica	7290
73	RICERCA E SVILUPPO	
73.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	731
73.10	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	7310

73.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	732
73.20	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	7320
74	ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE	
74.1	Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione	741
74.11	Attività degli studi legali e notarili	7411
74.12	Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia e fiscale	7412
74.13	Studi di mercato e sondaggi di opinione	7413
74.14	Consulenza amministrativo-gestionale	7414x
74.15	Amministrazione di imprese	7414x
74.2	Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	742x
74.20	Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	7421
74.3	Collaudi ed analisi tecniche	742x
74.30	Collaudi ed analisi tecniche	7422
74.4	Pubblicità	743
74.40	Pubblicità	7430
74.5	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	749x
74.50	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	7491
74.6	Servizi di investigazione e vigilanza	749x
74.60	Servizi di investigazione e vigilanza	7492
74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione	749x
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione	7493
74.8	Altre attività di servizi alle imprese	749x
74.81	Attività fotografiche	7494
74.82	Imballaggio e confezionamento conto terzi	7495
74.85	Servizi di reprografia e traduzioni	7499x
74.86	Attività dei call center	7499x
74.87	Altri servizi alle imprese	7499x

SEZIONE L	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
75	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
75.1	Amministrazione pubblica; amministrazione generale, economica e sociale	751
75.11	Attività generali di amministrazione pubblica	7511
75.12	Attività dell'amministrazione pubblica di rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale	7512
75.13	Attività dell'amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico	7513
75.14	Attività di servizi di supporto alle attività istituzionali delle Amministrazioni pubbliche	7514
75.2	Servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche	752
75.21	Affari esteri	7521
75.22	Difesa nazionale	7522
75.23	Giustizia ed attività giudiziarie	7523x
75.24	Sicurezza nazionale e ordine pubblico	7523x
75.25	Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile	7523x
75.3	Assicurazione sociale obbligatoria	753
75.30	Assicurazione sociale obbligatoria	7530
SEZIONE M	ISTRUZIONE	
80	ISTRUZIONE	
80.1	Istruzione primaria	801
80.10	Istruzione primaria	8010
80.2	Istruzione secondaria	802
80.21	Istruzione secondaria di formazione generale	8021
80.22	Istruzione secondaria tecnica e professionale	8022
80.3	Istruzione universitaria e post-universitaria	803
80.30	Istruzione universitaria e post-universitaria	8030
80.4	Istruzione per adulti, corsi di formazione professionale e altre attività di insegnamento	809
80.41	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	8090x
80.42	Istruzione per adulti, corsi di formazione ed altri servizi di istruzione	8090x

SEZIONE N			SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	
85			SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	
	85.1		Attività dei servizi sanitari	851
		85.11	Servizi ospedalieri	8511
		85.12	Servizi degli studi medici	8512x
		85.13	Servizi degli studi odontoiatrici	8512x
		85.14	Altri servizi sanitari	8519
	85.2		Servizi veterinari	852
		85.20	Servizi veterinari	8520
	85.3		Assistenza sociale	853
		85.31	Assistenza sociale residenziale	8531
		85.32	Assistenza sociale non residenziale	8532
SEZIONE O			ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI	
90			SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI	
	90.0		Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	900
		90.01	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	9000x
		90.02	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi	9000x
		90.03	Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente	9000x
91			ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	
	91.1		Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro, professionali	911
		91.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro	9111
		91.12	Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali	9112
	91.2		Attività di sindacati di lavoratori dipendenti	912
		91.20	Attività di sindacati di lavoratori dipendenti	9120
	91.3		Attività di altre organizzazioni associative	919
		91.31	Attività di organizzazioni religiose	9191
		91.32	Attività dei partiti e delle associazioni politiche	9192
		91.33	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	9199

92			ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	
	92.1		Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video	921x
		92.11	Produzioni cinematografiche e di video	9211x
		92.12	Distribuzioni cinematografiche e di video	9211x
		92.13	Proiezioni cinematografiche	9212
	92.2		Attività radiotelevisive	921x
		92.20	Attività radiotelevisive	9213
	92.3		Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento	921x
		92.31	Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	9214x
		92.32	Gestione di sale di spettacolo e attività connesse	9214x
		92.33	Attività dei parchi di divertimento	9219x
		92.34	Altre attività di intrattenimento e spettacolo	9219x
	92.4		Attività delle agenzie di stampa	922
		92.40	Attività delle agenzie di stampa	9220
	92.5		Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	923
		92.51	Attività di biblioteche e archivi	9231
		92.52	Attività dei musei e gestione del patrimonio culturale	9232
		92.53	Attività degli orti botanici, dei parchi naturali, gestione del patrimonio naturale	9233
	92.6		Attività sportive	924x
		92.61	Gestione di stadi ed altri impianti sportivi	9241x
		92.62	Altre attività sportive	9241x
	92.7		Attività ricreative	924x
		92.71	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	9249x
		92.72	Altre attività ricreative	9249x
93			SERVIZI ALLE FAMIGLIE	
	93.0		Attività di servizi alle famiglie	930
		93.01	Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce	9301
		93.02	Servizi dei parrucchieri e degli istituti di bellezza	9302
		93.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	9303
		93.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	9309x
		93.05	Altri servizi alle famiglie	9309x

SEZIONE P		ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE		
95			ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTA DA FAMIGLIE E CONVIVENZE	
	95.0		Attività di datore di lavoro per personale domestico svolta da famiglie e convivenze	950
		95.00	Attività di datore di lavoro per personale domestico svolta da famiglie e convivenze	9500
96			PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	
	96.0		Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	960
		96.00	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	9600
97			PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	
	97.0		Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	970
		97.00	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	9700
SEZIONE Q		ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
99			ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	
	99.0		Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	990
		99.00	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	9900»

REGOLAMENTO (CE) N. 30/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2002****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.
- (3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.
2. La gara è aperta fino al 7 marzo 2002. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 31/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2471/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2/2001 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell'11 luglio 2001, recante modifica della tabella II dell'allegato al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽³⁾, ha portato da 2 000 a 3 000 tonnellate il contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, preparati o conservati. Tale decisione è entrata in vigore il 1° settembre 2001.

- (2) Il volume del contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 con il numero d'ordine 09.0679, deve essere modificato per tener conto di detto aumento.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97, il volume del contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, preparati o conservati, con il numero d'ordine 09.0679 viene aumentato a 3 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 32/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2002****recante rettifica del regolamento (CE) n. 13/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001
relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 13/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha aperto in alcuni Stati membri l'acquisto di carni bovine nell'ambito del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (2) Una verifica ha messo in luce un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 13/2002. Occorre pertanto rettificare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 13/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 36.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Sverige

Luxembourg

REGOLAMENTO (CE) N. 33/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 13	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 15	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 94	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 96	246,61	81,97	118,97		184,96
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	246,61	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	257,13	249,93	314,29	293,50	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	280,62	259,83	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	33,67	33,67	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 34/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2002
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2608/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 62.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,11	4,74
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,11	9,98
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,11	4,55
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,11	9,55
1701 91 00 ⁽²⁾	31,17	9,65
1701 99 10 ⁽²⁾	31,17	5,13
1701 99 90 ⁽²⁾	31,17	5,13
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 35/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 gennaio 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 2002 possono essere presentate domande di titoli per 7 080,167 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

DIRETTIVA 2001/102/CE DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2001****che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/29/CE sancisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nelle Comunità solo se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (2) Il termine «diossine» copre un gruppo di 75 congeneri della policlorodibenzo-diossina («PCDD») e 135 congeneri del policlorodibenzofurano («PCDF») di cui 17 suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina («TCDD») classificata dal Centro internazionale di ricerca sul cancro e da altre autorevoli organizzazioni internazionali quale riconosciuto carcinogeno umano. Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana («SCF»), in linea con l'Organizzazione mondiale della sanità («OMS») ha concluso che l'effetto carcinogenico delle diossine non si manifesta a livelli inferiori a una certa soglia. Altri effetti nocivi, quali endometriosi, effetti neurocomportamentali e immunosoppressivi si manifestano a livelli notevolmente inferiori e sono quindi considerati pertinenti per la definizione di una dose accettabile.
- (3) I policlorobifenili («PCB») sono un gruppo di 209 congeneri diversi che possono essere suddivisi in due gruppi a seconda delle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un altro profilo tossicologico.
- (4) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente («TEF») per agevolare la valutazione del rischio e il controllo

legislativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutti e 17 i singoli congeneri della diossina e ai 12 congeneri dei PCB diossina-simili sono espressi nei termini di un'unica unità quantificabile: «concentrazione di tossicità equivalente di TCDD» («TEQ»).

- (5) Le diossine e i PCB sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica ragion per cui persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare umana e animale.
- (6) La distribuzione delle diossine, dei PCB e dei PCB simili alla diossina nell'ambiente determina una contaminazione di fondo che interessa tutte le piante terrestri di cui si pascono direttamente gli animali o che vengono usate quali materie prime per la produzione di mangimi nonché la catena alimentare acquatica. Lo stesso vale per il terreno che può contaminare i materiali costituenti dei mangimi o può essere direttamente ingerito dagli animali. Oltre alla contaminazione di fondo, un inquinamento accidentale diretto dei materiali che compongono i mangimi può verificarsi a seguito di una discarica localizzata di diossine provenienti da attività industriali, della contaminazione dei materiali costituenti i mangimi durante la loro produzione, la loro lavorazione e il loro trasporto nonché di prassi illecite o carenze gestionali all'atto della produzione dei mangimi.
- (7) Più di 90 % dell'esposizione umana alla diossina deriva dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma all'80 % circa dell'esposizione complessiva. Il carico di diossina negli animali deriva essenzialmente dai mangimi. Per tale motivo i mangimi, e in certi casi il terreno suscitano preoccupazione in quanto fonti potenziali di diossine.
- (8) L'SCF ha adottato il 30 maggio 2001 un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti. Si tratta di un aggiornamento basato su nuove informazioni scientifiche disponibili in seguito all'adozione, il 22 novembre 2000, del parere dell'SCF nel merito. L'SCF ha stabilito una dose settimanale tollerabile («TWI») per le diossine e i PCB simili alla diossina pari a 14 pg OMS--TEQ/kg di peso corporeo. Le stime dell'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

- (9) La riduzione dell'esposizione umana alle diossine derivanti dal consumo di alimenti è quindi un fatto importante e necessario per assicurare la protezione dei consumatori. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente correlata alla contaminazione dei mangimi, si occorre adottare un approccio integrato per ridurre l'incidenza della diossina lungo l'intera filiera alimentare, vale a dire dai materiali che costituiscono i mangimi passando per gli animali per uso alimentare fino agli esseri umani. L'introduzione di misure concernenti i componenti dei mangimi e i mangimi stessi costituisce quindi un passo essenziale sulla via della riduzione della dose di diossina assunta dagli esseri umani.
- (10) Il Comitato scientifico per l'alimentazione animale («SCAN») è stato invitato a fornire un parere sulle fonti di contaminazione dei mangimi a causa delle diossine e dei PCB, compresi i PCB diossina-simili, sull'esposizione di animali destinati alla produzione di alimenti alle diossine e ai PCB, sul passaggio di tali composti negli alimenti di origine animale e sull'impatto che le diossine e i PCB presenti nei mangimi hanno sulla salute animale. Lo SCAN ha adottato un parere il 6 novembre 2000. Esso ha individuato nelle farine di pesce e nell'olio di pesce i materiali componenti dei mangimi più pesantemente contaminati, e i prodotti di origine europea sono risultati presentare una contaminazione più elevata. I grassi animali costituiscono il secondo materiale più contaminato. Tutti gli altri materiali componenti di mangimi di origine animale e vegetale presentano livelli relativamente bassi di contaminazione da diossina. I foraggi presentano un'ampia gamma di contaminazione da diossina a seconda della località, del grado di contaminazione col terreno e dell'esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.
- (11) Si dovrebbero attuare misure al fine di ridurre la presenza e l'emissione di contaminazione da diossina dell'ambiente onde ridurre l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla contaminazione dei materiali componenti dei mangimi. Lo SCAN ha raccomandato, tra l'altro, di prestare particolare attenzione a ridurre l'impatto dei materiali per mangimi più gravemente contaminati sulla contaminazione alimentare complessiva.
- (12) La definizione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili dovrebbe rappresentare uno strumento adeguato per prevenire livelli di esposizione eccessivamente elevati degli animali ed evitare la distribuzione di mangimi che presentino un livello di contaminazione eccessivamente elevato, ad esempio nei casi di inquinamento ed esposizione accidentali. Inoltre, la definizione di livelli massimi è indispensabile per l'attuazione di un sistema di controllo regolamentare e per assicurare un'applicazione uniforme.
- (13) Misure volte soltanto a definire livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi non sarebbero sufficientemente efficaci al fine di ridurre l'esposizione umana alle diossine a meno che i livelli fissati non siano così bassi da far sì che gran parte dei mangimi somministrati dovrebbe essere dichiarata inadatta al consumo animale. Si riconosce in generale che, per ridurre attivamente la presenza delle diossine nei mangimi, i livelli massimi dovrebbero essere accompagnati da misure volte a incoraggiare un approccio proattivo, comprese soglie di azione e valori obiettivo per i mangimi unitamente a misure volte a ridurre le emissioni. I valori obiettivo indicano i livelli da raggiungere onde ridurre l'esposizione umana della maggior parte della popolazione portandola alla dose settimanale tollerabile definita dall'SCF. I livelli di azione sono uno strumento che consente alle autorità competenti e agli operatori di individuare i casi in cui è opportuno identificare una fonte di contaminazione e prendere misure per la sua riduzione o eliminazione, non solo in caso di non ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva ma anche laddove si riscontrino livelli significativi di diossine al di sopra dei normali livelli di fondo. Ciò produrrà una graduale riduzione dei livelli di diossina nei mangimi e consentirà di raggiungere i livelli obiettivo. Per tale motivo viene indirizzata agli Stati membri una raccomandazione della Commissione nel merito.
- (14) Sebbene da un punto di vista tossicologico si debba applicare una soglia alle diossine e ai PCB diossina-simili, per il momento i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB simili alle diossine considerati gli scarsissimi dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. Il monitoraggio, tuttavia, in particolare circa la presenza di PCB diossina-simili, continuerà onde includere tali sostanze nei livelli massimi.
- (15) Occorre accertare i livelli inaccettabili di diossina nei mangimi alla luce degli attuali livelli di fondo della contaminazione, che variano da un mangime all'altro. Il livello massimo andrebbe fissato tenendo conto della contaminazione di fondo a un livello rigoroso ma fattibile.
- (16) Per assicurare che tutti gli operatori della filiera degli alimenti e dei mangimi continuino a fare tutto il possibile e tutto il necessario per limitare la presenza delle diossine nei mangimi e negli alimenti, i livelli massimi applicabili verranno riveduti entro un periodo di tempo definito onde stabilire livelli massimi più bassi. È necessario realizzare una riduzione complessiva di almeno il 25 % nell'esposizione umana alle diossine entro il 2006.
- (17) I mangimi composti e i materiali costituenti dei mangimi di origine animale non contengono di norma livelli elevati di diossine. Poiché i materiali costituenti di mangimi aventi origine vegetale sono di gran lunga i componenti principali della dieta di molte specie di animali, è opportuno definire un livello massimo anche per tali materiali. Quanto più sensibile è il metodo di analisi, tanto più costosa e lunga è l'analisi per accertare la presenza di diossina. Considerata l'importanza di analizzare il numero più alto possibile di campioni, i livelli massimi proposti sono un pò più alti dei normali livelli di fondo in quanto costituiscono livelli upper-bound.

- (18) È della massima importanza ridurre i livelli complessivi di contaminazione da diossina nei mangimi. È quindi assolutamente indispensabile proibire la miscelazione di materiali componenti di mangimi o di mangimi che rispettano i livelli massimi con materiali componenti di mangimi/mangimi che superino tali livelli massimi.
- (19) È necessario dunque modificare di conseguenza la direttiva 1999/29/CE.
- (20) Il Comitato permanente degli alimenti per animali non ha emesso parere favorevole. La Commissione non ha pertanto potuto adottare le disposizioni previste conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 1999/29/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni del diritto nazionale che essi adottano negli ambiti coperti dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 saranno rivedute per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossina e di PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da fissare.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ulteriormente rivedute entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) nella tabella, al punto «B. Prodotti», il punto 21 è rimpiazzato dal seguente testo:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) relativo a un mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«21. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1977)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Minerali	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce ⁽⁷⁾	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Mangimi per pesci Mangimi per animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6) »

b) Alla fine dell'allegato I, la nota (5) è soppressa e sostituita dalle note seguenti:

⁽⁵⁾ Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

⁽⁶⁾ Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

⁽⁷⁾ Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) nella tabella, parte A, il punto 4 è rimpiazzato dal seguente testo:

Sostanze, prodotti	Materie prime componenti di mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) del componente relativo a un mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«4. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Minerali	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce ⁽⁴⁾	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Mangimi per pesci	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3) »

b) Alla fine della parte A, la nota (2) è soppressa e sostituita dalle note seguenti:

- «⁽²⁾ Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.
- ⁽³⁾ Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta al più tardi entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.
- ⁽⁴⁾ Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

DIRETTIVA 2001/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2001
che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

- (1) La presente direttiva è diretta a far rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE (2) unicamente i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano. Tuttavia, i dispositivi medici che incorporano altre sostanze derivate da tessuti umani restano esclusi dall'ambito d'applicazione della suddetta direttiva.
- (2) Qualsiasi normativa in materia di produzione, distribuzione o utilizzazione dei dispositivi medici deve prefiggersi come obiettivo essenziale la salvaguardia della sanità pubblica.
- (3) Peraltro, le disposizioni nazionali che assicurano la sicurezza e la tutela della salute dei pazienti, degli utilizzatori e, se del caso, di altre persone in relazione all'impiego dei dispositivi medici devono essere armonizzate al fine di garantire la libera circolazione di tali dispositivi nel mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 1, il paragrafo 5 della direttiva 93/42/CEE è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) ai medicinali soggetti alla direttiva 65/65/CEE, inclusi i medicinali derivati dal sangue umano soggetti alla direttiva 89/381/CEE.»;

(1) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001.

(2) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).

b) la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al paragrafo 4 bis;».

Articolo 2

Attuazione e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi notificati i quali, a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/42/CEE, devono valutare la conformità, tengano conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi in questione già svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione in commercio di tali dispositivi incorporanti derivati stabili del sangue o del plasma umano, conformi alle norme in vigore nel loro territorio alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva. Per un ulteriore periodo di due anni detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

I. DURANT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2001

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2001) 4540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un determinato paese terzo possa avere luogo soltanto se tale paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono essere costituite in particolare da apposite clausole contrattuali.
- (3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione di trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ⁽²⁾ ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Indirizzo Internet del gruppo di lavoro:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.

⁽³⁾ **WP 4 (5020/97)**: «Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi — possibili modalità di verifica dell'adeguatezza», documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997.

WP 7 (5057/97) Documento di lavoro: «Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?», approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998.

WP 9 (5005/98) Documento di lavoro: «Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi», approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998.

WP 12: Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati, approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet della Commissione europea:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12en.htm

- (4) Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Ma gli esportatori e gli importatori dei dati sono liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.
- (5) La presente decisione non incide sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa prevede semplicemente che gli Stati membri riconoscano come garanzie sufficienti le clausole contrattuali in essa contenute e non produce alcun effetto sulle clausole contrattuali di altra natura.
- (6) La presente decisione si limita a stabilire che le clausole da essa previste possano essere utilizzate dal responsabile del trattamento con sede nella Comunità come garanzie sufficienti per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.
- (7) Essa attua pertanto l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva e non pregiudica il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in materia. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.
- (8) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori dei dati ed adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a fornire adeguata protezione alle persone interessate dai dati.
- (9) La Commissione potrà valutare in futuro se le garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE possano altresì essere costituite da altre clausole contrattuali tipo, proposte da organizzazioni di categoria o da altri soggetti interessati per il trasferimento di dati personali ad incaricati del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione.
- (10) La comunicazione di dati personali ad incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità costituisce un trasferimento internazionale protetto ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE. La presente decisione non riguarda il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a responsabili del trattamento residenti al di fuori della Comunità. Tale trasferimento rientra nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾.
- (11) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che devono essere applicate dall'incaricato del trattamento, residente in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie allo scopo di proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, l'accesso o la rivelazione non autorizzati, e qualsiasi altra forma di trattamento illecito.
- (12) Allo scopo di agevolare i flussi di dati in uscita dalla Comunità deve essere consentito agli incaricati del trattamento, che forniscano servizi di trattamento a più responsabili nella Comunità, d'applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui si effettua il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nella Comunità. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato designato.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

- (13) Devono essere previste le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di specificare in termini più particolareggiati le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Il funzionamento del sistema istituito dalla presente decisione sarà valutato alla luce dell'esperienza futura.
- (14) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità alle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo che sussistano determinate circostanze. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore durante l'intero periodo in cui vengano prestati i servizi di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità lascia impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano comunque essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.
- (15) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone interessate dai dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.
- (16) Le persone interessate dai dati devono poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente le persone interessate dai dati devono potere agire in giudizio nei confronti dell'importatore, anche ai fini del risarcimento dei danni, per la violazione degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente.
- (17) Nelle controversie sorte con persone interessate dai dati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione ed arbitrato affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore deve essere ammessa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.
- (18) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, di modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone interessate dai dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale.
- (19) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, che è stato preso in considerazione nella stesura della decisione stessa ⁽¹⁾.
- (20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone nonché per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

⁽¹⁾ Parere n. 7/2001 approvato dal gruppo di lavoro in data 13 settembre 2001 (DG MARKT...), disponibile sul sito Internet «Europa» della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a destinatari residenti al di fuori della Comunità che agiscono esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE; inoltre
- b) per «speciali categorie di dati» s'intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» s'intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- e) per «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento residente in un paese terzo, che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione e che non sia assoggettato dal paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;
- f) per «normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore;
- g) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione e la rivelazione o l'accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

- a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedano le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e pregiudichino significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore non ha rispettato le clausole contrattuali riportate in allegato, oppure
- c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dalla notificazione della presente decisione agli Stati membri, la Commissione valuta il funzionamento del sistema previsto dalla decisione stessa sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 aprile 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo («Incaricati del trattamento»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

Nome dell'organizzazione esportatrice:

indirizzo

.....

tel. ; fax ; e-mail:

Altre informazioni identificative:

.....

(«l'esportatore»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice:

indirizzo

.....

tel. ; fax ; e-mail:

Altre informazioni identificative:

.....

(«l'importatore»)

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («nel prosieguo: le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti per la tutela della riservatezza, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con riguardo al trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

- a) I termini «dati personali», «speciali categorie di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo: «la direttiva») ⁽¹⁾;
- b) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- c) «per importatore» s'intende il responsabile del trattamento residente in un paese terzo che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione, e che non sia soggetto nel paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;
- d) «per normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali;
- e) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le eventuali categorie di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

⁽¹⁾ Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

*Clausola 3***Clausola del terzo beneficiario**

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola nonché le clausole 4, lettere b), c), d), e) ed f), 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 in qualità dei terzi beneficiari.

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola nonché le clausole 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere.

Le parti non si oppongono a che la persona interessata dai dati sia rappresentata da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legge nazionale.

*Clausola 4***Obblighi dell'esportatore**

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continuerà ad essere effettuato in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della normativa sulla protezione dei dati (e verrà comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in questo Stato;
- b) che egli ha prescritto all'importatore — e continuerà a farlo durante l'intero periodo in cui sono prestati i servizi di trattamento dei dati — di elaborare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- c) che l'importatore fornisce sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- d) che alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l'alterazione, e la trasmissione o l'accesso non autorizzati, in particolare qualora il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d'attuazione;
- e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- f) che, qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate sono state o saranno informate, prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata;
- g) di trasmettere all'autorità di controllo la comunicazione presentata dall'importatore ai sensi della clausola 5 b) qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- h) di mettere a disposizione delle persone interessate dai dati, su richiesta, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza.

*Clausola 5***Obblighi dell'importatore ⁽¹⁾**

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che tratterà i dati personali soltanto per conto dell'esportatore e in conformità alle sue istruzioni nonché alle presenti clausole; egli si impegna ad informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;
- b) che non ha alcuna ragione di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali e che egli comunicherà all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- c) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di effettuare il trattamento dei dati personali trasferiti;

⁽¹⁾ Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ossia, i provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione ed il perseguimento dei reati o delle violazioni delle norme disciplinanti le professioni regolamentate, la salvaguardia di rilevanti interessi economici o finanziari dello Stato, la tutela delle persone interessate dai dati o dei diritti o delle libertà di altri, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazioni in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

- d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
- i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giurisdiziarie o di polizia ai fini della rivelazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;
 - ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e
 - iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dalle persone interessate dai dati cui egli non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;
- g) che fornirà, su richiesta, alle persone interessate dai dati, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza, qualora le persone interessate non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito un pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
2. Qualora la persona interessata dai dati non sia in grado di agire in giudizio nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce alla persona stessa il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore.
3. Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che

- a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate; e
- b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia. ⁽¹⁾.

Clausola 7

Arbitrato e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora una persona interessata dai dati faccia valere il diritto del terzo beneficiario ai sensi della clausola 3 e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione della persona stessa:
 - a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;
 - b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore.
2. L'importatore dichiara che, previo accordo con la persona interessata dai dati, una determinata controversia potrà essere deferita ad un organo arbitrale, sempre che l'importatore stesso risieda in un paese che abbia ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.
3. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dalla persona interessata dai dati non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti alla stessa relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta a qualora il deposito sia prescritto dalla legge nazionale.
2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa nazionale sulla protezione dei dati.

⁽¹⁾ Il paragrafo 3 è facoltativo.

*Clausola 9***Legge applicabile**

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, ossia

*Clausola 10***Modifica del contratto**

Le parti si impegnano a non alterare o modificare il contenuto delle presenti clausole.

*Clausola 11***Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali**

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore provvede, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie o a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di proprio iniziativa tali dati.

2. L'importatore si impegna a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:


Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:



(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:


Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:



(timbro dell'organizzazione)

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(* Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice.)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....
.....
.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Speciali categorie di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti speciali categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Operazioni di trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

.....
.....
.....

L'ESPORTATORE

L'IMPORTATORE

Nome:

Firma del rappresentante autorizzato

.....



Appendice 2

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole e dev'essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizioni delle misure tecniche e organizzative attuate dall'importatore in conformità alle clausole 4, lettera c), e 5, lettera c) o al documento/legislazione allegata:

.....
.....
.....
.....

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 dicembre 2001

che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 4769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'articolo 1 della presente decisione è attualmente insufficiente in Spagna e in Francia, cosicché questi Stati membri si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno, per tali specie, di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.
- (2) Neppure altri Stati membri né i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle succitate direttive.
- (3) Di conseguenza, il 17 settembre e rispettivamente il 29 ottobre 2001 la Spagna e la Francia hanno chiesto alla Commissione, in base alle suddette direttive, di essere autorizzate ad ammettere la commercializzazione di sementi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli prescritti dalle suddette direttive.
- (4) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri richiedenti ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di sementi delle specie in causa soggette a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria esistente.
- (5) Per motivi di ordine genetico, è opportuno che tali sementi siano raccolte nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie considerate e che siano fornite le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali sementi. Inoltre, la loro commercializzazione dovrebbe essere subordinata alla presenza di un

documento di accompagnamento recante determinate indicazioni sulle sementi.

- (6) È inoltre opportuno autorizzare qualunque Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi che soddisfano requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa in Spagna e in Francia in virtù della presente decisione.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/765/CE ⁽³⁾.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come segue:

- 1) nella colonna dal titolo «Abies alba», i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da «70» per i kg e da «EC (E/OEP)» per la provenienza;
- 2) nella colonna dal titolo «Larix leptolepis», i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da «15» per i kg e da «CN, JP» per la provenienza;
- 3) nella colonna dal titolo «Pinus strobus», i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da «3» per i kg e da «US» per la provenienza;
- 4) nella colonna dal titolo «Picea sitchensis», i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da «30» per i kg e da «US» per la provenienza;
- 5) nella colonna dal titolo «Pseudotsuga taxifolia», i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da «280» per i kg e da «EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)» per la provenienza;
- 6) nella colonna dal titolo «Larix decidua Mill», l'indicazione relativa alla provenienza «CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)» corrispondente alla Francia è sostituita da «CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)»;

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 40.

- 7) nella colonna dal titolo «*Quercus pedunculata* Ehrh.», i trattini corrispondenti alla Francia sono sostituiti rispettivamente da «1 500» per i kg e da «EC (F/OEP)» per la provenienza;
- 8) nella colonna dal titolo «*Quercus sessiliflora* Sal.», i trattini corrispondenti alla Francia sono sostituiti rispettivamente da «5 200» per i kg e da «EC (F/OEP)» per la provenienza.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 228/01/COL

del 2 luglio 2001

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo n. 1,

visto l'accordo con cui gli Stati EFTA istituiscono un'autorità di vigilanza e una Corte di giustizia in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, punto b), protocollo n. 1,

visto l'atto di cui al punto 50 del capitolo XII dell'allegato II all'accordo SEE relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario, ai fini del buon funzionamento dello Spazio economico europeo, disporre di programmi coordinati di ispezione alimentare a livello SEE.
- (2) Tali programmi si concentrano sull'osservazione della normativa sui prodotti alimentari vigente in virtù dell'accordo SEE, la tutela della sanità pubblica, gli interessi dei consumatori e le pratiche commerciali corrette.
- (3) L'articolo 3 dell'atto di cui al punto 54n del capitolo XII dell'allegato II all'accordo SEE (direttiva 93/99/CE del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ⁽²⁾ stabilisce che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE devono essere conformi ai criteri delle norme europee della EN 45000. Solo tali laboratori possono essere considerati adatti ad eseguire le analisi nell'ambito del programma coordinato di controlli ufficiali.
- (4) I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza ai programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare le attività future di controllo.
- (5) La Commissione europea, nella sua raccomandazione del 18 aprile 2001, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001, ha raccomandato agli Stati membri dell'Unione europea di applicare un programma analogo,

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

1. Di effettuare, nel corso del 2001, ispezioni e controlli che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:
 - accertare il rispetto delle norme SEE sull'etichettatura relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID),
 - valutare la qualità batteriologica dei prodotti a base di pesce affumicato.

⁽¹⁾ Di seguito «direttiva 89/397».

⁽²⁾ Di seguito «direttiva 93/99».

2. Di garantire, sebbene nella presente raccomandazione non sia stata fissata la frequenza delle campionature o delle ispezioni da effettuare, che esse siano in numero sufficiente per dare un quadro della situazione in ciascun soggetto in esame.
3. Di fornire le informazioni richieste rispettando il formato delle schede di registrazione riportate in allegato alla presente raccomandazione, al fine di garantire la comparabilità dei dati.
4. Di garantire che i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi nel quadro del programma vengano inviati a laboratori conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 93/99.

FINALITÀ E METODI

A. Dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)

1. Finalità del programma

La dichiarazione della quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di prodotti alimentari fornisce al consumatore maggiori informazioni e consente di garantire un commercio equo. Ai termini dell'articolo 7 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾ l'indicazione della quantità è obbligatoria se ⁽²⁾:

- l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figura nella denominazione di vendita o è generalmente associata dal consumatore alla denominazione di vendita, o
- l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è messa in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o
- l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

I prodotti non etichettati in modo conforme alla direttiva sopra citata non possono essere messi in commercio. Sono, tuttavia, consentiti, fino ad esaurimento delle scorte, i prodotti etichettati prima del 14 febbraio 2000. La finalità di tale elemento del programma è di verificare la conformità dei prodotti alimentari alle nuove norme circa la dichiarazione della quantità degli ingredienti.

2. Metodo

Le verifiche devono riguardare, in particolare, i prodotti lattiero-caseari (vale a dire, yogurt, formaggio, ecc.), succhi di frutta e biscotti secchi. Le autorità competenti degli Stati EFTA compiono le ispezioni sui prodotti alimentari presso le sedi dei produttori o degli importatori per accertare il rispetto delle norme circa l'indicazione della quantità degli ingredienti. Al fine di determinare la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti, oltre ad eseguire ispezioni si potranno prelevare campioni.

I risultati dei controlli dovranno essere riportati nelle schede di registrazione contenute nell'allegato I.

B. Qualità batteriologica del pesce affumicato

1. Finalità del programma

Non esiste alcuna legislazione comunitaria che fissi standard microbiologici specifici per il pesce affumicato. L'esperienza mostra che una percentuale notevole di tali prodotti potrebbe essere contaminata da microrganismi patogeni, compresa la *Listeria monocytogenes*, e che l'adozione di nuove tecniche di produzione e lavorazione potrebbe aumentare i rischi di contaminazione batteriologica.

La *Listeria monocytogenes* è notoriamente l'agente responsabile della listeriosi nell'uomo, con esito potenzialmente letale in quei gruppi della popolazione predisposti al contagio, il che giustifica l'adozione di provvedimenti intesi a ridurre il rischio di trasmissione della malattia per via alimentare, in particolare nei cibi pronti, quale il pesce affumicato.

A livello degli operatori del settore alimentare possono essere introdotte misure di gestione del rischio. L'attuazione di buone prassi igieniche e dei principi utilizzati per sviluppare il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points, analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) sono strumenti importanti per garantire la sicurezza degli alimenti.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ La direttiva non è ancora integrata nell'accordo SEE, ma le disposizioni della direttiva sono uguali a quelle della direttiva 79/112/CEE, quale modificata e integrata nell'accordo SEE.

Tale elemento del programma mira a valutare il livello di contaminazione sul pesce affumicato, in particolare sul salmone affumicato, in modo specifico per quanto riguarda la *Listeria monocytogenes* e gli organismi indicatori di contaminazione fecale. Il programma dovrà consentire di valutare le qualità batteriologiche di tali prodotti ed i possibili rischi per la salute umana.

2. Metodo

I controlli dovranno riguardare il salmone refrigerato e preconfezionato ed altro pesce affumicato caldo o freddo. Le autorità competenti degli Stati EFTA dovranno prelevare campioni dei prodotti presso i punti di vendita al dettaglio, possibilmente in date prossime a quelle di durata minima dei prodotti stessi. Nei paesi che hanno volumi di produzione particolarmente importanti si raccomanda di prelevare campioni anche all'atto della produzione (materiali grezzi e/o prodotti finiti). Tali campionature dovranno essere eseguite sotto forma di campioni prelevati dallo stesso lotto e comprendenti, ove possibile, cinque unità di un minimo di cento grammi ciascuna e il prodotto dovrà essere conservato nell'imballaggio originale. I prodotti dovranno essere refrigerati non appena eseguita la campionatura e saranno inviati immediatamente al laboratorio, in tale stato.

La valutazione del livello di campionatura è demandata alle autorità competenti degli Stati EFTA. A questo proposito si dovranno prendere in considerazione fattori importanti quali il volume, le caratteristiche di produzione, i modelli di commercio e di consumo.

I laboratori hanno la facoltà di impiegare i metodi di loro scelta, a patto che il livello di rendimento di questi ultimi corrisponda agli obiettivi da conseguire. Per la rilevazione e l'enumerazione della *Listeria monocytogenes*, tuttavia, si raccomanda di impiegare la versione più recente della norma EN/ISO 11290-1 e EN/ISO 11290-2. Potranno inoltre essere impiegati metodi equivalenti aggiuntivi riconosciuti dalle autorità competenti.

I risultati dei controlli dovranno essere riportati nella scheda di registrazione dell'allegato II. Nel caso di campionatura presso il luogo di produzione si dovrà impiegare una scheda di registrazione separata.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2001.

Per l'autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio

DICHIARAZIONE DELLA QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI

Stato EFTA:

Identificazione del prodotto	Numero di ispezioni di prodotti	Numero di infrazioni	Tipo di infrazione		Provvedimenti presi (numero)								
			Mancata applicazione del QUID	Indicazione % errata	Nessuno	Avvertimento orale	Avvertimento scritto	Richiesto migliore controllo interno	Divieto di vendita	Sanzione amministrativa	Azione legale	Altro	

ALLEGATO II

QUALITÀ BATTERIOLOGICA DEL PESCE AFFUMICATO (salmone affumicato caldo o freddo, eglefino, aringhe e altro pesce affumicato)

Stato EFTA:

Luogo di campionatura: distribuzione/dettaglio materiali di produzione/grezzo materiale di produzione/finito

Criteri microbiologici	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati delle analisi (*)			Metodo impiegato (rif.)	Provvedimenti presi (numero)			
			S	A	U		Nessuno	Azione nei confronti del prodotto	Azione nei confronti dello stabilimento di produzione	Altro
Microrganismi aerobici 30 °C Salmone affumicato, eglefino e altro pesce affumicato: n=5, c=2, m=10 ⁶ /g, M=10 ⁷ /g aringhe affumicate, acciughe in salamoia: n=5, c=2, m=10 ⁵ /g, M=10 ⁶ /g										
Stafilococco coagulase positivo Salmone affumicato, eglefino e altro pesce affumicato: n=5, c=2, m=1/g, M=10/g salmone affumicato affettato sotto vuoto: n=5, c=2, m=10/g, M=100/g										
Escherichia coli n=5, c=1, m=10/g, M=100/g o coliformi fecali n=5, c=1, m=1/g, M=10/g										
			Assente in 25 g	≤ m	>					
Listeria monocytogenes (**) n=5, c=0, m=100/g										

n: Numero di unità campione.

c: Numero di unità campione tra m ed M.

(*) Il lotto viene considerato: soddisfacente (S) se il valore in tutte le unità campione è pari o inferiore a m; accettabile (A) se un massimo di unità campione c è compreso tra m ed M e tutte le altre unità campione sono uguali o inferiori a m; non soddisfacente (U) se una o più unità campione hanno un valore superiore a M oppure se le unità campione aventi valore compreso tra m ed M sono più di c.

(**) Indica il valore ottenuto nei casi in cui è stata eseguita l'enumerazione.

RETTIFICHE **Rettifica della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 200 del 30 luglio 1999)

A pagina 33, allegato III, parte A, lettera a), punto I:

anziché: «... i rischi che una sostanza può presentare ...»,

leggi: «... i rischi che un preparato può presentare ...».

A pagina 43, allegato V, parte B, punto 8:

anziché: «... "attenzione — sostanza non ancora completamente testata" ...»,

leggi: «... "attenzione — sostanza non ancora completamente sottoposta a test" ...».
